

Edizione di lunedì 22 febbraio 2016

REDDITO IMPRESA E IRAP

Utili e perdite antecedenti al regime della trasparenza

di Sergio Pellegrino

IMU E TRIBUTI LOCALI

Sconto IMU e TASI per i contratti a canone concordato

di Fabio Garrini

RISCOSSIONE

La rateazione delle cartelle di pagamento

di Sandro Cerato

IVA

Interpello anche per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane

di Marco Peirolo

ENTI NON COMMERCIALI

L'iscrivibilità dei compensi sportivi nel libro unico del lavoro

di Guido Martinelli

BACHECA

Focus sui contratti nello sport

di Euroconference Centro Studi Tributari

REDDITO IMPRESA E IRAP

Utili e perdite antecedenti al regime della trasparenza

di Sergio Pellegrino

Le **società di capitali** che applicano il **regime della trasparenza dell'articolo 115 del Tuir**, che interessa le società partecipate da **altre società di capitali** con una **percentuale di diritti di voto e di partecipazione agli utili** fra il **10%** e il **50%**, imputano i **redditi** (e le **perdite**) prodotte in vigenza del regime alle **società socie**, che sono chiamate ad operare una corrispondente **variazione in aumento** (o **in diminuzione**) nel **quadro RF** del proprio **modello Unico**.

L'unico elemento di "delicatezza" è rappresentato dal fatto che l'"utilizzo" della **perdita fiscale** trasmessa dalla partecipata trova il limite della quota del suo **patrimonio netto contabile di pertinenza della partecipante**: la **parte eccedente** viene riportata a nuovo direttamente dalla **partecipata e utilizzata in compensazione dei redditi** prodotti nei periodi di imposta successivi (applicando però il **limite dell'80%** previsto dall'articolo 84 del Tuir).

Decisamente **più articolata** è la gestione **degli utili e delle perdite che si sono generati in esercizi precedenti** a quelli di applicazione del regime di trasparenza, per i quali il legislatore ha previsto una **serie di presunzioni**.

Per quanto concerne i **primi**, il **comma 5 dell'articolo 115** prevede che questi vengano **tassati in modo "ordinario"**, come se l'opzione non fosse stata esercitata.

La norma contiene anche una **presunzione**, di favore per i soci, che stabilisce che durante la vigenza del periodo di trasparenza, a meno che l'assemblea non disponga diversamente, si considerano **distribuiti** prioritariamente gli utili generati **in regime di trasparenza** (e che quindi non subiscono un'ulteriore imposizione in capo ai soci).

Secondo l'interpretazione a suo tempo fornita dall'Agenzia delle entrate nella **circolare 49/E/2004**, la presunzione in questione si applica anche **una volta terminato il regime di trasparenza**.

La norma contiene poi un'**ulteriore presunzione**, questa volta però di carattere assoluto, in base alla quale, nel caso in cui si debbano **coprire delle perdite** e vi siano riserve di utili formatesi sia precedentemente che in vigenza del regime di trasparenza, si considerano **prioritariamente utilizzati gli utili "trasparenti"**.

Vi è poi da interrogarsi su come "funzioni" nel regime della trasparenza la **presunzione dell'articolo 47, comma 1, Tuir**, che prevede che, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile d'esercizio e le riserve che **non**

hanno natura di riserve di capitale, per la quota di esse non accantonata in sospensione d'imposta.

Il **comma 5 dell'articolo 8 del D.M. 24/4/2004** stabilisce al riguardo che la presunzione in questione si applica **soltanto alle riserve di utili** che si sono formate in periodi di imposta **in cui non era applicata la trasparenza**.

Venendo alle **perdite fiscali** prodotte in **periodi di imposta precedenti** all'ingresso nel regime di trasparenza, sulla base di quanto stabilisce il **comma 2 dell'articolo 7 del D.M. 24/4/2004**, non possono essere imputate alle società socie, ma **rimangono in capo alla società trasparente** che le computa in diminuzione del proprio reddito complessivo nei limiti fissati dall'articolo 84 del Tuir.

Le perdite "precedenti" all'ingresso nel regime possono essere dunque utilizzate nei periodi di imposta successivi nel **limite dell'80% del reddito complessivo della società trasparente**.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Sconto IMU e TASI per i contratti a canone concordato

di **Fabio Garrini**

È sentimento comune la considerazione che gli investimenti in immobili da “mettere a reddito” sono fortemente colpiti dal prelievo fiscale: acquistare un **immobile da destinare alla locazione**, a conti fatti, a causa della tassazione a livello centrale e locale, è un investimento che rischia di essere molto poco redditizio.

Vi è però una fattispecie che il Legislatore ha scelto di trattare, sotto il profilo fiscale, in maniera più tenue: si tratta **delle locazioni a canone concordato** di cui alla **L. 431/98**, nelle varie fattispecie regolamentate da tale provvedimento. Al verificarsi dei requisiti richiesti, normalmente molto stringenti (occorre verificare l'ammontare del canone sulla base dei parametri contenuti negli accordi tra associazioni dei proprietari e degli inquilini, nonché determinate clausole contrattuali), si ottengono alcuni **benefici sotto il profilo delle imposte sul reddito** (riduzione del canone in caso di tassazione ordinaria ovvero aliquota ridotta al 10% nel caso di tassazione cedolare); inoltre, il DL 133/14 ha introdotto un **detrazione Irpef del 20%** nel caso di immobili acquisiti da destinare alla locazione a canone concordato.

Più di recente la legge di stabilità 2016 (L. 208/15) ha inserito una **riduzione anche nella tassazione locale**. Già alcuni Comuni in passato hanno introdotto delle riduzioni per gli immobili destinati a tali forme di locazione; oggi è previsto un beneficio **applicabile “ex lege”**.

Lo sconto IMU e TASI

I commi dell'articolo unico della legge di stabilità 2016 che in questa sede interessano sono due, i quali rispettivamente introducono nella **disciplina IMU e in quella TASI** una riduzione al **75%** (quindi lo sconto è pari al 25%) dell'aliquota stabilita:

- **comma 53.** “All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».
- **comma 54.** “Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».

In prima battuta la norma pare di banale contenuto, ma alla prova dei fatti si sarebbero potuti porre dei problemi applicativi nell'identificare l'effettiva aliquota applicabile. Si noti in particolare la previsione IMU: la riduzione al 75% va ad interessare **l'aliquota di base o una specifica aliquota deliberata dal Comune in relazione a tali fabbricati?**

Vediamo il tenore letterale della norma, che afferma come tale riduzione vada operata sull'aliquota *“stabilita dal comune ai sensi del precedente comma 6”*. Tale comma 6 afferma quanto segue: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*.

Letteralmente parrebbe che la riduzione si sarebbe dovuta applicare all'aliquota di base, quindi prescindendo da ogni deliberazione specifica da parte del Comune. Questo avrebbe comportato l'esistenza di due diverse aliquote per la medesima fattispecie. Sul punto, però, il Ministero, durante i forum di gennaio ha informalmente affermato (ad oggi non esiste una formalizzazione di tale posizione) che **“tale riduzione dovrebbe applicarsi all'aliquota che il Comune ha deliberato specificamente per tale fattispecie”**. Se quindi, ad esempio, l'aliquota ordinaria fosse del 10,6 per mille e l'aliquota deliberata dal Comune per i contratti concordati fosse dell'8 per mille, l'aliquota effettivamente applicabile sarà del 6 per mille (quindi applicando la riduzione del 25% all'8 per mille).

Questa riduzione vale non solo per i nuovi contratti, ma **“anche per i rapporti locativi già in corso”** alla data di entrata in vigore della norma, contratti che **“automaticamente potranno beneficiare della riduzione a partire dal periodo d'imposta 2016”**. A tal fine si procederà a segnalare al Comune il possesso dei requisiti in relazione a quel contratto (quindi, per l'anno 2016, la dichiarazione IMU / TASI andrà resa entro il prossimo 30 giugno 2017).

Detta previsione **“vale anche per la TASI”**: la riduzione del 25% opera in relazione all'aliquota deliberata dal Comune. Il richiamo al comma 683 risulta formalmente indirizzato anche alla TARI, l'imposta sui rifiuti urbani; in realtà il dubbio viene fugato dalla relazione tecnica alla stessa Legge di Stabilità 2016, nella quale le stime di minor gettito derivante dalla riduzione in commento riguardano solo IMU e TASI.

RISCOSSIONE

La rateazione delle cartelle di pagamento

di Sandro Cerato

Il contribuente, destinatario di cartelle di pagamento, può richiedere la **rateazione dei debiti tributari**, nell'ipotesi di **"temporanea situazione di obiettiva difficoltà"**, a norma dell'articolo 19 del D.P.R. 602/1973. In particolare, il **piano di rateazione** può essere di due tipologie:

- **ordinario**;
- **straordinario**.

La rateazione di **tipo ordinario**, prevista fino ad un massimo di **72 rate mensili** (sei anni) e prorogabile una sola volta, è richiedibile per **debiti fino a 50 mila euro**. Inoltre, l'**importo minimo** di ogni rata deve essere pari a **50 euro**. Al fine della determinazione della soglia massima di 50 mila euro, occorre sommare:

- gli **importi per cui si richiede la rateazione**;
- l'**eventuale debito residuo di piani di dilazione già in corso**.

La rateazione di **tipo straordinario**, prevista fino ad un massimo di **120 rate mensili** (dieci anni), è richiedibile dai possessori dei requisiti indicati dal D.M. 6 novembre 2013. Tali requisiti sono:

- la **comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica**, non riconducibile alla responsabilità del debitore;
- l'**accertata impossibilità del debitore di assolvere il pagamento del debito** con un piano di rateazione ordinario;
- l'**accertata solvibilità del contribuente**.

La comprovata e grave situazione di difficoltà economica è individuabile, con riferimento alle **persone fisiche**, nell'ipotesi in cui l'importo della singola rata sia **superiore al 20 per cento del reddito mensile** risultante dall'Indicatore della situazione reddituale (**ISR**) inserito nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente); mentre, con riferimento ai soggetti **diversi dalle persone fisiche**, è individuabile nell'ipotesi in cui l'importo della singola rata sia **superiore al 10 per cento del valore della produzione** desumibile dal conto economico rapportato su base mensile, di cui all'articolo 2425, n . 1), 3) e 5), del codice civile, e, al contempo, l'**indice di liquidità** sia **compreso tra 0,50 e 1**. Si ricorda inoltre che la **domanda di rateazione**, compilata sugli appositi **moduli** e comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, può essere presentata tramite **raccomandata A/R o a mano** presso uno degli sportelli dell'agente della riscossione. I documenti da allegare sono:

- per **debiti fino a 50 mila euro, la certificazione ISEE** del proprio nucleo familiare rilasciata da Comuni, CAF convenzionati, Amministrazioni pubbliche erogatrici di prestazioni sociali agevolate o INPS;
- per i **debiti oltre 50 mila euro, la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria** del contribuente.

In particolare, per le società occorre allegare il prospetto per la determinazione dell'**indice di liquidità** e dell'"**indice Alfa**" (rapporto tra debito complessivo e valore della produzione moltiplicato per 100), la **visura camerale aggiornata**, la **copia dell'ultimo bilancio approvato** e depositato presso l'Ufficio del registro, la **relazione economico-patrimoniale**, redatta secondo i criteri previsti dall'articolo 2423 e ss. del codice civile, risalente a non oltre due mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione e comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l'agente della riscossione procede, ossia la somma dell'importo iscritto a ruolo residuo da corrispondere.

Si evidenzia infine che per i nuovi **piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015**, il D.Lgs. 159/2015 prevede la **decadenza dalla rateazione** in caso di **mancato pagamento di cinque rate**, anche non consecutive.

IVA

Interpello anche per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane

di Marco Peirolo

Il DLgs. n. 156/2015 ha dettato le disposizioni di revisione della disciplina **dell'interpello tributario**, entrate in vigore il 1° gennaio 2016.

In linea con quanto indicato nella **circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 21 del 23 dicembre 2015**, la successiva **circolare n. 2 del 29 gennaio 2016** ha ribadito che l'esercizio del diritto d'interpello, così come regolato dall'art. 11 della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), **non è applicabile per le risorse proprie dell'Unione europea**, oggetto di specifica disciplina comunitaria, per le quali si applicano le speciali procedure previste dal Codice doganale comunitario e dal relativo Regolamento di attuazione.

La nuova disciplina, **applicabile anche ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane che non costituiscono risorse proprie**, contempla quattro diverse tipologie di interpello, ossia l'interpello ordinario, l'interpello probatorio, l'interpello antiabuso e l'interpello disapplicativo, per i quali l'Ufficio competente risponde **entro 90 giorni** (in caso di interpello ordinario), ovvero **entro 120 giorni** (nei casi di interpello probatorio, antiabuso e disapplicativo) decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza.

La risposta all'istanza di interpello, scritta e motivata, **vincola ogni organo dell'Amministrazione**, quindi non solo gli uffici dell'Agenzia delle Dogane, ma anche quelli dell'Agenzia delle Entrate, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente ed è prevista la **nullità di qualsiasi atto**, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, **emesso in difformità dalla risposta**.

Il **silenzio** equivale a condivisione, con l'effetto che limitatamente alla questione oggetto di interpello sono nulli eventuali atti amministrativi – anche a contenuto impositivo o sanzionatorio – emanati in difformità dalla **soluzione prospettata dal contribuente**, consolidatasi per effetto del **silenzio assenso**.

In ordine ai

soggetti legittimati a presentare le istanze di interpello ed ai presupposti, l'art. 2 del DLgs. n. 156/2015 dispone che possono presentare istanza di interpello i contribuenti, i soggetti anche non residenti nonché coloro che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie. Per tutti i suddetti soggetti resta, comunque, fermo il requisito della riferibilità dell'istanza a

casi concreti e personali (non a mere ipotesi),

riconducibili direttamente alla sfera di interesse del soggetto istante. Non possono, invece, presentare istanza di interpello le associazioni di categoria, gli ordini professionali e i soggetti portatori di interessi diffusi allorché l'istanza è riferibile ai propri associati, iscritti o rappresentati.

L'istanza deve essere

presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o, comunque, connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. Il requisito della

preventività è richiesto senza eccezioni per tutti i tipi di interpello e la sua mancanza costituisce causa di inammissibilità dell'istanza stessa. Resta inteso che il contribuente può produrre l'istanza di interpello soltanto

prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari, non essendo consentito l'interpello a posteriori in chiave di verifica dell'atto giuridico già compiuto e/o del comportamento tenuto.

L'art. 3 del DLgs. n. 156/2015 definisce il

contenuto delle istanze ed, in proposito, è previsto che il contribuente deve allegare **copia** della documentazione non in possesso dell'Amministrazione, rilevante ai fini della risposta, oltre agli eventuali accertamenti di natura tecnica non di competenza dell'Amministrazione. Qualora l'istanza faccia riferimento a documenti rilevanti per la risposta non allegati in copia perché già in possesso dell'Amministrazione, il contribuente deve indicare gli

estremi degli atti affinché l'Ufficio competente possa ottenerne la disponibilità ai fini dell'esame istruttorio.

In merito al

coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso, l'art. 6 del DLgs. n. 156/2015 stabilisce che le risposte alle istanze di interpello

non sono impugnabili, salvo quelle relative all'interpello disapplicativo, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo. A tale riguardo, la circolare n. 2/D/2016 ha ritenuto utile richiamare quanto contenuto nella Relazione illustrativa al provvedimento in esame, ove viene precisato che “

l'impugnazione differita, essendo configurata dal legislatore come facoltà e non obbligo del contribuente, non comporta alcuna preclusione in ordine alla contestazione in giudizio delle argomentazioni contenute nella risposta all'interpello (tendenzialmente confluente nell'atto

impositivo) anche in assenza di una espressa impugnazione del parere in sede di ricorso avverso l'atto”.

In caso di

interpello disapplicativo, riferibile a norme tributarie che hanno l'effetto di contrastare comportamenti elusivi, sono previste modalità particolari per l'eventuale emanazione degli atti di accertamento anche con riferimento al **diritto del contribuente di essere ascoltato prima dell'emanazione dell'atto**.

Per approfondire le problematiche relative all'Iva nei rapporti con l'estero vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

ENTI NON COMMERCIALI

L'iscrivibilità dei compensi sportivi nel libro unico del lavoro

di Guido Martinelli

Le **Direzioni Territoriali del Lavoro**, nel corso della propria attività ispettiva, hanno, fino ad oggi, ritenuto di dover procedere all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione **commmando la c.d. "maxi sanzione per lavoro nero" in caso di riqualificazione dei rapporti di istruttori inquadrati come "sportivi dilettanti"** e per i quali non si era provveduto alla comunicazione al **Centro per l'Impiego** e all'iscrizione nel **Libro Unico del Lavoro**.

Già con lettera circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale aveva chiarito che dovevano ritenersi incluse nell'obbligo di comunicazione sopra richiamato solo **"le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"**. La portata di tale disposizione è stata, poi, ulteriormente chiarita dal Dicastero del Lavoro con l'**interpello n. 22/10**.

Rispondendo ad un'istanza presentata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in riferimento all'iscrivibilità o meno nel Libro Unico del Lavoro ed alla comunicazione al Centro per l'impiego dei rapporti in ambito sportivo dilettantistico, il Ministero ha affermato che *"i rischi di elusione di norme previdenziali e fiscali sono in parte ridotti, quantomeno con riferimento a quelle collaborazioni per le quali sia previsto un compenso annuo inferiore ad euro 7.500, escluso da qualsivoglia imposizione anche di tipo fiscale"*, ed ha concluso la disamina attestando che *"le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all'art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'impiego"*. Nel citato interpello la Direzione Ministeriale si è, però, sforzata di chiarire anche la propria precedente nota del 14/02/2007 esplicitando che intendeva riferirsi alle *"collaborazioni individuate e disciplinate dall'art. 90 della L. n. 289/2002, cioè le collaborazioni coordinate e continuative utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I."*.

Pare giusto affermare, quindi, in contrapposizione alla prassi invalsa, che i rapporti per "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" non rientrano tra le fattispecie per cui vige l'obbligo di comunicazione.

Nell'art. 90 L. 289/2002, infatti, non si fa mai espressa menzione delle c.d. **prestazioni sportive dilettantistiche**, per cui viene solo disposto l'innalzamento ad € 7.500 della soglia "neutra fiscalmente" ma si introducono i **"rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni"**

sportive dilettantistiche" cui viene esteso il medesimo trattamento fiscale già riservato alle prestazioni sportive.

L'art. 90, comma 3, L. 289/2002 dispone, infatti, che all'art. 81 (oggi 67), comma 1, lett. m) venga aggiunta anche la c.d. "co.co.co. amministrativo-gestionale". L'unico riferimento alle "collaborazioni" all'interno dell'art. 90 è, dunque, quello appena richiamato.

Tale tesi è stata inconfondibilmente sposata anche dagli stessi organi del Ministero del Lavoro. Si citano, a titolo d'esempio, il **provvedimento n. 42 del 15/09/2011** del Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro del Veneto che, in accoglimento del ricorso presentato da un'associazione sportiva dilettantistica, ha affermato che *"si tratterebbe di prestazioni non soggette agli obblighi di iscrizione delle scritture obbligatorie o di comunicazione al Centro per l'Impiego (prevista solo per i contratti di collaborazione di cui all'art. 90 della L. 289/2002, vale a dire le co.co.co. di natura amministrativo-gestionale)"*; più recentemente, poi, anche la DTL di Ferrara con ordinanza di archiviazione del 1/07/2015 ha aderito esplicitamente a detta prospettazione.

Del resto, anche con riferimento al Libro Unico del Lavoro (LUL) il Ministero si era espresso in maniera analoga. Nel **Vademecum Sez. B, risposta n. 24** sotto la voce "Soggetti da iscrivere nel Libro Unico e contenuti delle registrazioni" veniva proposto il seguente caso con relativa risposta: i **collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche** con compenso annuo fino a 7.500 euro vanno iscritti sul Libro Unico del Lavoro? La secca risposta ministeriale è: **no**. Si deve distinguere a tal fine fra una prestazione resa in regime di collaborazione coordinata e continuativa, che dovrà essere sempre iscritta sul Libro Unico del Lavoro, e l'esecuzione di mansioni o servizi di carattere istituzionale che caratterizza i soci delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nelle rispettive federazioni, non soggetta ad obblighi di registrazione.

Non riteniamo che sul punto sia necessario aggiungere altro se non che sia chiaro che il legislatore, riconoscendo la specificità del settore sportivo, ha individuato una categoria di soggetti e di rapporti che, non rivestendo i caratteri propri della subordinazione né dell'autonomia, non soggiacciono agli obblighi fiscali, previdenziali ed assistenziali né a qualunque altro onere previsto per i rapporti di lavoro. E tale specificità è stata da ultimo ribadita anche nell'art. 2 del D.Lgs. 81/2015 (attuativo del c.d. *Jobs Act*) che ha esonerato dall'ambito di applicazione della disciplina presuntiva del lavoro subordinato *"le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"*.

BACHECA

Focus sui contratti nello sport

di Euroconference Centro Studi Tributari

Il seminario si propone di analizzare le caratteristiche dei più comuni contratti che possono vedere parte una società o associazione sportiva dilettantistica, la loro disciplina fiscale e i contenuti caratterizzanti e i fac – simili da utilizzare.

PROGRAMMA

Contratti di prestazione d'opera

Istruttori

Allenatori

Preparatori atletici

Procuratori sportivi

Atleti

Assistenti bagnanti

Addetti alla vendita (posto di ristoro e merchandising)

Ricevimento

Contratti promo pubblicitari

Sponsorizzazione

Pubblicità tabellare

Cessione diritti radiotelevisivi

Cessione diritti di immagine

Contratti di prestazione di servizi o cessione di beni

Merchandising

Cessione diritti sportivi atleti a tempo determinato e non

Cessione spazi acqua

Convenzioni per la gestione impianti

SEDI E DATE

BOLOGNA – ZanHotel Europa

24/02/2016

MILANO – Hotel Michelangelo

03/03/2016

CORPO DOCENTE:

Guido Martinelli